

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI FORLÌ CESENA
REGOLAMENTO**

1. Costituzione

E' costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena, il Comitato per le Pari Opportunità approvato con delibera del 16 marzo 2015 che, ai sensi del 4° comma art. 25 legge n. 247/2012, in applicazione della normativa nazionale ed europea, si propone:

- a) di promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale e di prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsiasi altra ragione e ogni altro ostacolo che limiti di diritto e/o di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense; ^[1]_[SEP]
- b) di promuovere e favorire l'attuazione dei principi di parità di trattamento previsti e sanciti dai D.lgs n. 215 e n. 216 del 2003; ^[1]_[SEP]
- c) di sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla legge n. 247/2012;
- d) di promuovere e favorire la cultura della parità fondata sui principi costituzionali nonché la partecipazione paritaria di genere nei singoli Ordini Territoriali, negli organismi direttivi locali e nazionali ivi compresi il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa di Previdenza, al fine di assicurare l'adeguata rappresentanza di genere negli organismi istituzionali e di rappresentanza politica e previdenziale dell'Avvocatura.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena.

2. Composizione

Il Comitato è composto da Avvocati/e iscritti/e all'Albo degli Avvocati di Forlì Cesena e resta in carica quattro anni, fatta eccezione per il primo Comitato, costituito dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, che resterà in carica fino al 31/12/2022; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato. ^[1]_[SEP]

Il Comitato è composto da n. 9 avvocati/e, di cui 8 eletti tra gli iscritti all'Albo, così come previsto dal successivo

art. 9, e l designato dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti.

Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, quest'ultimo con funzioni di tesoriere.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli Albi e Registri dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) ricercare, analizzare e monitorare la situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive o oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese anche da altri Comitati Pari Opportunità;
- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento e protocolli tra operatori di giustizia diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati e i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di iniziative atte a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno e iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa, in attuazione dei principi di cui alla legge n. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini Territoriali a qualsiasi livello, anche partecipando a Reti già costituite o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato, con propria delibera, può istituire e promuovere la costituzione, anche in ambito della rete territoriale qualora ne facesse parte, di uno "sportello" volto a fornire gratuitamente agli iscritti agli Albi e al Registri dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni del Presidente e del Segretario.

Il Presidente

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

Il Segretario, con funzioni di tesoreria

- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dal componente più anziano del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

Della convocazione deve essere informato il Consiglio dell'Ordine.

Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio dell'Ordine, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritto agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.^[1]_[SEP]

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

^[1]_[SEP]La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF, nonché con quella di Consigliere dell'Ordine, fatta esclusione per il componente designato di cui al punto 2).

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione.

Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.^[1]_[SEP]

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di un componente eletto, entro trenta giorni dall'evento il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo entro il termine perentorio di un mese dalla data della comunicazione pervenuta al COA dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade: 1) in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Forlì Cesena; 2) in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento; 3) per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

E' causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa contemporaneamente, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà dei suoi componenti.^{[1][1]}_[SEP]

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario cessano dalla carica (con rinnovo delle rispettive elezioni all'interno del comitato) in caso approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve essere sottoscritta da almeno due componenti del Comitato.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni e audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.^{[1][1]}_[SEP]

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio dell'Ordine si adopera:^{[1][1]}_[SEP]

- affinché gli uffici di segreteria del Consiglio prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- affinché le delibere del Comitato siano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- affinché nel bilancio del Consiglio sia previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione e restituzione delle somme già erogate, qualora non vengano spese durante l'anno di riferimento;
- affinché qualsiasi risorsa e/o fondo di natura pubblica o privata, di cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati risulti beneficiario su iniziative e progetti del Comitato, venga destinato con vincolo funzionale per la realizzazione degli stessi;

^{[1][1]}_[SEP] per quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione^{[1][1]}_[SEP]

9.1 - Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni in concomitanza con quelle del Consiglio dell'Ordine.^{[1][1]}_[SEP]

- 9.2 – I Componenti del CPO non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
- 9.3 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato presso la sede del Tribunale di Forlì.
- 9.4 – Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati/e iscritti all'Albo di Forlì Cesena, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati/e di Forlì Cesena, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati/e per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.^[1]
- 9.5 – Sono eleggibili gli Iscritti/e che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
- 9.6 – In conformità all'art. 8 della legge n. 113/2017, gli Avvocati/e possono presentare esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro le ore 12 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.
- 9.7 – Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del COA costituisce la commissione elettorale ai sensi dell'art. 9 commi 1-4 della legge n. 113/2017, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 5-7 del predetto art. 9 legge n. 113/2017.
- 9.8 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente e dal Segretario del COA. Gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi di quello dei componenti da eleggere, nel rispetto dell'equilibrio di genere, pertanto la differenza numerica tra maschi e femmine non potrà superare l'unità.^[1] Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.
- 9.9 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

9.10 –Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine di cui alla legge n. 113/2017.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, comunicando il componente di cui all'art. 2 su designazione del Consiglio dell'Ordine.^[1]

Decorso il predetto termine gli eletti e il componente designato dal Consiglio dell'Ordine procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art.2.

11. Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei Componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che dovrà pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.

In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° comma della legge n. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutti gli iscritti.^[2]

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera in data 8 aprile 2019.

Modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 25 maggio 2020.

Modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 22 marzo 2021.

Il Consigliere Segretario


Il Presidente
